

**Schweizerische Archivrektorenkonferenz ADK
Conférence des directeurs d'archives suisses CDA
Conferenza dei direttori degli archivi svizzeri AAS**

Presidente
c/o Staatsarchiv des Kantons Zürich
Dr. Beat Gnädinger
Staatsarchivar
Winterthurerstrasse 170
CH-8057 Zurigo

Tel. (diretto) +41 44 635 69 10
Fax (diretto) +41 44 635 69 05
beat.gnaedinger@ji.zh.ch

rif gnä
Zurigo, 5. Dezember 2013

Tavola rotonda per le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale

Tema archiviazione

Raccomandazioni della Conferenza dei direttori degli archivi svizzeri alle autorità e alle istituzioni

Le persone interessate da una misura coercitiva a scopo assistenziale hanno il diritto di consultare i documenti che le concernono. La Tavola rotonda si adopera per facilitare, nei limiti del possibile, la consultazione degli atti da parte degli interessati e per sensibilizzare le autorità e le istituzioni competenti sulle loro richieste. A tal fine, è importante che tutti gli interessati siano a conoscenza di determinate circostanze e osservino certe regole.

- **Messa al sicuro dei documenti**

Già nel 2010 il DFGP e diverse conferenze, tra cui la CDOS, hanno sollecitato i Cantoni di garantire che le informazioni relative alle misure coercitive amministrative non vengano ulteriormente ridotte attraverso la distruzione degli atti. In questa sede ribadiamo questa raccomandazione invitandovi a provvedere, in collaborazione con i vostri archivi cantonali e le altre autorità e istituzioni competenti del vostro Cantone, affinché questo desiderio venga rispettato sia a livello cantonale che comunale e, se possibile, anche dalle istituzioni private che rientrano nella vostra sfera di competenza.

- **Come orientarsi nella giungla delle competenze?**

In Svizzera l'archiviazione e, in ampia misura, l'esecuzione delle misure sono disciplinate a livello cantonale. Nella maggior parte dei casi, le misure coercitive erano di competenza dei Comuni o di istituzioni private ed è lì che si trovano gli atti concernenti queste misure. Ci si può quindi trovare di fronte a un groviglio molto complesso di competenze ed elementi di atti tramandati. In generale, tuttavia, gli atti sulle misure coercitive a scopo assistenziale si trovano perlopiù presso i Comuni o presso le istituzioni private che erano competenti per l'esecuzione delle misure. A livello cantonale si possono inoltre trovare atti sui ricorsi o documenti allestiti sulla base di funzioni di sorveglianza.

Gli archivi cantonali dispongono di conoscenze dettagliate sugli atti e sulle competenze delle autorità nel loro Cantone. Gli interessati desiderosi di consultare gli atti che li concernono sono invitati a rivolgersi all'archivio del Cantone in

cui è stata pronunciata la misura coercitiva e quest'ultimo li indirizzerà al Comune e/o all'istituzione competente.

- **È più facile aiutare se le informazioni sono precise**

Gli archivi cantonali invitano gli interessati a fornire per scritto e nel modo più preciso possibile le informazioni pertinenti (generalità, tipo di misura (e), autorità e istituzioni coinvolte, date ecc.). In base a queste informazioni dovrebbe essere possibile rispondere alla seguente domanda: «quale misura è stata pronunciata nei confronti di una persona interessata, quando, da quale autorità e quale autorità si è occupata dell'esecuzione della misura?».

Dopo un colloquio di consultazione, l'archivio cantonale competente dovrebbe essere in grado di definire gli atti disponibili nel singolo caso. A seconda delle circostanze, gli archivi cantonali stessi dispongono di atti o note di verbali pertinenti. Sarà inoltre possibile stabilire gli indirizzi dei Comuni e delle istituzioni rilevanti. Su richiesta, gli archivi cantonali consegnano alle persone interessate queste informazioni per scritto, corredate, se del caso, di una lettera di raccomandazione. Su questa base, gli interessati possono chiedere ai Comuni e alle istituzioni di consultare i verbali e gli atti che li concernono.

- **Domanda di consultazione**

Una volta constatato che determinati documenti sono ancora disponibili, l'interessato presenta una domanda di consultazione all'autorità o all'istituzione competente. Sostanzialmente, la domanda contiene le informazioni atte a identificare l'interessato e la misura coercitiva che l'ha colpito e deve specificare gli atti che egli desidera consultare.

Su richiesta, l'archivio cantonale competente sostiene gli interessati nella formulazione della domanda di consultazione.

È importante che i destinatari delle domande di consultazione reagiscano in maniera corretta, tempestiva e conciliante. In linea di principio, per quanto eterogenea possa essere la legislazione svizzera, le persone interessate hanno il diritto di consultare i documenti che li concernono.

- **Consultazione**

Una volta approvata la domanda di consultazione, è di norma stabilita la data in cui i documenti sono presentati alla persona interessata.

Occorre osservare che gli archivi pubblici ammettono la consultazione dei documenti di cui sono responsabili soltanto nei locali destinati a tal fine. L'invio e la consegna dei documenti originali è vietata (e sarebbe anche contraria alla ricerca storica). Se la consultazione pregiudica interessi di terzi degni di protezione, saranno, se del caso, presentate copie di documenti contenenti passaggi anneriti. Per le domande delle persone interessate non è per contro previsto alcun termine di protezione degli atti.

Gli archivi cantonali e/o gli incaricati della protezione dei dati aiutano le istituzioni a chiarire la situazione giuridica;

- **Copie e contestazione**

Vi preghiamo di consegnare all'interessato che ne faccia richiesta, copie gratuite dei documenti che lo concernono, anche se nel vostro Cantone manca una base legale a tal fine.

Se l'interessato ritiene che gli atti contengano informazioni o dichiarazioni false, gli consigliamo di presentare una cosiddetta nota di contestazione: l'archivio competente annota che l'interessato dichiara inesatte alcune informazioni e accorda il diritto di aggiungere una rettifica (cfr. p. es. la legge del Cantone di San Gallo sulla gestione dei documenti e l'archiviazione [Gesetz über Aktenführung und Archivierung des Kantons St. Gallen, art. 22]). Consigliamo di adottare questo modo di procedere anche nei Cantoni che non hanno ancora adottato delle basi legali esplicite in materia.